



# COMUNE DI LICCIANA NARDI

Piazza Municipio 1 54016 Licciana Nardi

*Provincia di Massa Carrara*

*Ufficio Cultura e Servizi Sociali*

C.F.p.IVA 00082800459

Tel.0187/474927

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

esecutiva il \_\_\_\_\_

In vigore dal \_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

### **Art. 1 – Riferimenti normativi**

In attuazione della Legge Regionale Toscana n. 6 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina l'affidamento della gestione degli impianti di proprietà comunale, di quelli da realizzare da soggetto privato a sua cura e spese, su aree di proprietà comunale (sulle quali potrà essere istituito il diritto di superficie), nonché, quelli che potranno essere ristrutturati, ampliati o messi a norma, tramite la stipula di apposita convenzione, che ne comprenda anche la gestione.

### **ART. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende

- Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive
- Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo
- Per forma di utilizzo o gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo temporaneo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi
- Per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate
- Per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione e il gestore
- Per tariffe le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto
- Per canone la somma annuale che il gestore di un impianto deve versare all'Amministrazione Comunale
- Per cauzione la somma che il gestore dell'impianto deve versare all'Amministrazione a garanzia di eventuali danni agli impianti da questi arrecati.

### **ART. 3 - Finalità**

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, enti non commerciali e associazioni senza scopo di lucro)

affidando, in via preferenziale, a tali soggetti, la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

Le Associazioni o Enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti sportivi delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività ed è garantito a tutti i cittadini nel senso più vasto del termine.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

#### **ART. 4 – Individuazione degli impianti sportivi**

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi sono classificati come segue:

a) impianti sportivi di interesse primario:

Campo sportivo loc. Piano di Licciana Capoluogo

Campo Sportivo "Don Bosco" via Piano Monti

Complesso Sportivo "Bernardi" Terrarossa

Campo Sportivo loc. Tavernelle

Centro Sportivo via Roma Capoluogo

Lago pesca sportiva loc. Monti

b) impianti sportivi annessi ad Istituti scolastici:

Palestra Istituto Scolastico "I. Cocchi" via Roma Capoluogo

#### **ART. 5 – Uso degli impianti sportivi**

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dell'attività agonistica dei campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Sono altresì utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e sociali di preminente pubblico interesse, per l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza.

Subordinatamente alle attività indicate ai commi precedenti e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse e senza recare pregiudizio alla struttura, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo a terzi per manifestazioni e rappresentazioni sportive ed extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

L'Amministrazione Comunale, su specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, fornisce specifiche disposizioni per l'uso dei singoli impianti sportivi da inserire nelle rispettive convenzioni, finalizzate prioritariamente al contenimento dei consumi energetici e dei consumi di acqua.

#### **ART. 6 – Uso impianti sportivi per utilizzo scolastico**

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle Istituzioni Scolastiche per le attività didattiche.

In orario extrascolastico, e cioè negli orari liberi da impegni o dalle necessità della scuola, i suddetti sono concessi in uso a terzi secondo le modalità previste dal presente regolamento

Il gestore dovrà pertanto concordare con l'Istituzione scolastica tempi, modalità e caratteristiche di utilizzo degli impianti.

#### **ART. 7 – Forme di gestione**

Le strutture di cui al precedente articolo 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) Direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 14 del testo unico degli Enti Locali oppure società, associazioni e fondazioni partecipate dallo stesso Comune.
- b) Mediante affidamento in gestione, sulla base di procedura selettiva di evidenza pubblica.

Per ogni impianto concesso in gestione sarà predisposta una convenzione contenente gli elementi essenziali che disciplinano i rapporti fra Amministrazione Comunale e società sportiva.

## **ART. 8 – Affidamento in gestione degli impianti sportivi di interesse primario.**

La gestione degli impianti sportivi di interesse primario viene affidata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica, alle società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, sociali e ricreative nell'ambito dello sport e nel tempo libero e che dimostrino capacità di programmazione e di operatività adeguata alle attività e ai programmi da realizzare, e in via preferenziale aventi sede nel Comune di Liciana Nardi

La scelta dell'affidatario, tra i soggetti di cui al comma 1, si effettua con una procedura selettiva che prevedono l'approvazione da parte della Giunta Comunale della volontà dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo evidenziato. La delibera deve evidenziare gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio, i tempi di realizzazione di eventuali interventi migliorativi e/o adeguamento della struttura stessa, i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti dal Bando di selezione predisposto dal Responsabile del Servizio. La delibera e l'avviso pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Il Bando indica i dati indicativi dell'area da concedere in gestione, coloro che possono partecipare e i relativi requisiti per l'ammissione, il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione e le linee di indirizzo dei progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, l'esperienza maturata nella gestione degli impianti con la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, con riferimento all'attività svolta sul territorio, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva ed in particolare delle attività svolte nei confronti della popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani.

Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.

La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo comunque conto delle priorità dei criteri stabiliti al successivo art.11.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi di cui al comma 1, aventi sede nel Comune, potrà avvenire direttamente con procedura negoziata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione sopra descritte e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Nel caso in cui anche dopo l'espletamento della procedura di cui sopra, risultasse un ulteriore esito infruttuoso l'affidamento in gestione, tramite procedura negoziata, potrà avvenire con i soggetti di cui ai commi precedenti non aventi sede nel Comune.

## **ART. 9 – Affidamento in gestione degli impianti sportivi scolastici.**

L'affidamento della gestione degli **impianti sportivi** comunali inseriti in strutture scolastiche comunali, avviene con procedura negoziata con l'Istituto Comprensivo "I.Cocchi"

Il gestore dell'impianto utilizzato in orario extrascolastico dovrà concordare con l'Istituzione scolastica tempi, modalità e caratteristiche di utilizzo.

## **ART. 10 – Affidamento in gestione di impianti sportivi di interesse secondario**

La concessione in gestione degli **impianti sportivi** di interesse secondario è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nel Comune o iscritte

all'Albo comunale delle Associazioni, nel rispetto dei principi espressi nell'art. 3 comma 1 della L.R. 3.1.2005 n. 6 e tenendo conto dei criteri di assegnazione di cui al successivo art. 11.

#### **ART. 11- Criteri di assegnazione**

Negli affidamenti di cui agli articoli 8 e 10 si dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- 1) esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo
- 2) esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia, dimensione e di impianti tecnici
- 3) radicamento nel territorio comunale
- 4) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile
- 5) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini,
- 6) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori
- 7) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- 8) affidabilità economica
- 9) compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;
- 10) progetto tecnico di gestione dell'impianto
- 11) valutazione della convenienza economica dell'offerta.

#### **ART. 12 – Nuovi impianti**

La gestione degli impianti o dei complessi sportivi, da realizzare, a cura e spese del soggetto privato, su aree di proprietà comunale (individuata dagli strumenti urbanistici vigenti) può essere affidata, unitamente all'incarico per la costruzione delle strutture, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, enti commerciali e associazioni senza fini di lucro. In detta casistica rientra l'affidamento della gestione di strutture da realizzare, a servizio degli **impianti sportivi** già esistenti. Gli **impianti sportivi** possono comprendere spazi per attività ricreative, ludiche e/o attività di pubblico esercizio, di supporto all'attività sportiva.

Per l'individuazione del soggetto gestore, valgono i requisiti e gli elementi di valutazione richiesti per la stessa fattispecie di impianto nella quale verrà inquadrato il nuovo impianto o le nuove strutture indicate nell'art. 4.

#### **ART. 13 - Obblighi del gestore**

Il gestore è obbligato a:

- a) Osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.
- b) Osservare per i dipendenti il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.

- c) Usare la massima cura e diligenza nell'uso dell'impianto sportivo in modo da garantire che le strutture non vengano danneggiate o manomesse.
- d) Osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con l'impianto, ivi compreso il piano comunale di classificazione acustica.
- e) Provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree a verde esistenti, al servizio di custodia delle aree recintate e degli immobili, nonché alla custodia delle attrezzature.
- f) Aprire l'impianto a tutti i cittadini, nonché all'imparzialità nell'accesso ad altre associazioni sportive e alla relativa custodia.
- g) Prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli **impianti sportivi** delle scuole presenti sul territorio del Comune che lo richiedono per lo svolgimento dell'attività didattica ed alle associazioni del territorio e non, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
- h) Osservare quanto disciplinato dalle convenzioni.
- i) Pagare un canone annuo a favore del Comune che sarà stabilito in base al valore dell'impianto e alle potenzialità di utilizzo dello stesso anche sulla base dell'esperienza acquisita.
- j) Intestare a proprio carico e provvedere a pagare le utenze per gli **impianti sportivi** di interesse primario e secondario, mentre per gli impianti annessi ad Istituti Scolastici le stesse possono essere assunte in carico dal Comune.
- k) Tenere indenne l'Amministrazione Comunale mediante stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi e verso operatori con massimali adeguati per tutte le attività connesse alla gestione dell'impianto
- l) Tenere indenne l'Amministrazione Comunale mediante stipula di polizza incendio relativamente al rischio locativo per la tutela dei beni dell'Amministrazione stessa.
- m) Tenere indenne l'Amministrazione Comunale mediante stipula di polizza a copertura di danni causati da terzi agli **impianti sportivi** (es. atti vandalici)
- n) Inviare i contratti di polizze assicurative di cui sopra sottoscritte dall'Ente gestore all'Amministrazione Comunale.
- o) Comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale le iniziative di prevalente attività sportiva, ricreativa e sociale che si intendono realizzare di cui al precedente art. 5 per il rilascio della necessaria autorizzazione.

#### **ART. 14 – Spettanze del gestore**

Al gestore spetta:

- a) L'introito delle tariffe per l'utilizzo degli **impianti sportivi** in gestione da parte di assegnatari in uso che richiedono direttamente l'utilizzo degli **impianti sportivi**. La fruizione degli **impianti sportivi** sarà autorizzata direttamente dal gestore, su istanza degli interessati.
- b) L'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi **impianti** negli orari non riservati ad attività organizzate dal Comune con le modalità e i vincoli di cui all'atto di concessione.
- c) L'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune concede la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione
- d) Eventuali contributi economici che il Comune può concedere per il pagamento delle utenze per consumi eccezionali, per gli eventuali corrispettivi per lavori di manutenzione straordinaria/ordinaria alle strutture, ai campi da gioco ed al verde ad essi circostante e per quanto altro attinente la pratica sportiva svolta.

#### **ART. 15 – Norme generali sulla vigilanza**

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e o dell'attività che ivi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

La società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte e prescrizioni previste dalle norme vigenti.

#### **ART. 16 – Accesso agli impianti**

L'accesso agli impianti, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è consentito al personale del gestore a tutti gli altri soggetti che utilizzano l'impianto su concessione dello stesso e per gli **impianti sportivi** scolastici al personale e soggetti individuati dall'Istituto scolastico.

Gli impianti potranno essere concessi per uso occasionale ed associazioni e gruppi anche non residenti nel Comune di Licciana Nardi, per le finalità di cui al precedente art. 5.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere spazi sportivi disponibili, destinati a proprie iniziative e/o manifestazioni dalla stessa patrocinate. Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al gestore dell'impianto, così come previsto dal successivo art. 20.

#### **ART. 17 – Funzionamento degli impianti sportivi**

Il funzionamento degli **impianti sportivi** viene garantito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

#### **ART. 18 – Responsabilità del gestore**

Il gestore è ritenuto responsabile degli impianti ed è obbligato ad osservare o a fare osservare la massima diligenza nella utilizzazione degli stessi in modo da evitare qualsiasi danno agli immobili, alle attrezzature, a cose ed a persone.

Il gestore è responsabile altresì dell'ingresso di estranei negli impianti salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza e dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.

L'Amministrazione comunale ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per qualsiasi danno o deterioramento arrecato agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi nonché in conseguenza di atti vandalici.

In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi delle spese sostenute nei confronti del gestore.

Il gestore assume, rilevando indenne il Comune, ogni responsabilità civile e penale che può derivare da persone o cose o animali a causa o in dipendenza della gestione d'uso.

Il gestore si impegna a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea, alle strutture dell'impianto senza l'autorizzazione scritta del Comune il quale, in ogni caso, potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 19 – Orari e tariffe.**

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Le tariffe di utilizzo degli impianti sono concertate tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore dell'impianto ed approvate dall'Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe in uso.

L'accesso agli impianti è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli stessi. Il gestore può praticare ulteriori agevolazioni tariffarie da comunicare comunque all'Amministrazione Comunale.

Le tariffe sono corrisposte direttamente al gestore.

#### **Art. 20 – Utilizzo impianti concessi per uso occasionale a terzi per attività sportive ed extra sportive**

Gli impianti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 5 potranno essere concessi per uso occasionale ad associazioni e gruppi anche non residenti nel Comune di Licciana Nardi, per lo svolgimento di manifestazioni e rappresentazioni sportive ed extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti, alle seguenti condizioni:

- a) Ottenimento dell'autorizzazione del Comune, previa verifica con il gestore per l'utilizzo dell'impianto per le finalità dal richiedente indicate, secondo le normative e regolamenti specifici previsti.
- b) Pagamento delle tariffe d'uso e rimborso delle spese dei consumi, a favore dei gestori.
- c) Compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto e con la programmazione del gestore

- d) Versamento al Comune di un deposito cauzionale, se ritenuto necessario, in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto da restituirsi al termine della manifestazione previa verifica di eventuali danni arrecati.

Quanto disposto al precedente comma non si applica per le attività organizzate direttamente dal gestore dell'impianto ad eccezione del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte del Comune.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere al gestore l'utilizzo dell'impianto sportivo per la realizzazione di proprie iniziative e/o iniziative patrocinate dalla stessa, fino ad un massimo di tre giornate annue. In tal caso nulla è dovuto al gestore per il pagamento delle tariffe d'uso e spese di consumi.

Per l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive è data la priorità alle manifestazioni senza scopo di lucro promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni, Comitati ecc. che perseguano scopi umanitari, benefici, di ricerca scientifica, con titolo di preferenza ai soggetti operanti nel territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non autorizzare, a suo insindacabile giudizio e con atto del responsabile del servizio, l'uso dell'impianto in caso in cui la manifestazione presenti motivi di pericolo per la pubblica e privata incolumità, o di possibili danni all'impianto per uso non appropriato dello stesso oppure siano in contrasto con i principi previsti dallo Statuto Comunale.

#### **ART. 21 – Manutenzione ordinaria**

La manutenzione ordinaria per gli impianti di interesse primario e secondario e delle strutture di servizio concesse è in carico al gestore.

Relativamente agli impianti annessi ad Istituti scolastici la manutenzione ordinaria sarà assunta in carico al Comune.

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi definiti dal T.U. DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 22 – Manutenzione straordinaria.**

Le opere di manutenzione straordinaria degli impianti sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al gestore per l'eventuale interruzione dell'attività.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria, comunque autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che apportano una maggiore dotazione dei servizi e strutture per la pratica sportiva realizzati a cura e spese del gestore, o per qualsiasi altro intervento di implementazione delle strutture del complesso, il gestore non può vantare alcun diritto e rimborso spesa a qualsiasi titolo, esonerando inoltre il Comune da ogni onere per debiti ed impegni assunti.

Le nuove strutture od opere di miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.

Il Comune può a suo insindacabile giudizio, riconoscere al concessionario, un corrispettivo correlato agli interventi effettuati oltre I.V.A. nella misura di legge.

La procedura per la concessione del corrispettivo per la realizzazione da parte del gestore di interventi di manutenzione straordinaria o di implementazione dei servizi e delle strutture, viene disciplinata dalla convenzione.

#### **ART. 23 – Pubblicità**

Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto della legislazione vigente.

Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e le relative imposte, tasse e diritti graveranno sul gestore stesso.

L'esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento dell'attività.

#### **ART. 24 - Esercizio attività bar-ristoro.**

Il gestore è autorizzato allo svolgimento del servizio di bar-ristoro. Il servizio di bar-ristoro potrà essere gestito direttamente o affidato a terzi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il necessario nulla-osta. L'autorizzazione è vincolata, ai sensi della normativa vigente, unicamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soli frequentatori degli impianti e l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa nazionale, regionale e regolamentare, fatta salva la facoltà di ottenere autorizzazioni di pubblico esercizio qualora ne ricorrano le condizioni.

#### **ART. 25 – Contributi per la promozione dello sport.**

Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune

Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e diffusione dello sport.

Per la concessione dei contributi si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:

- 1) Attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente
- 2) Radicamento sul territorio comunale
- 3) Esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile
- 4) Progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini
- 5) Qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori
- 6) Diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili.

## **ART. 26 - Durata della concessione.**

Ogni singola concessione potrà avere una durata massima di nove anni.

La durata della concessione potrà essere superiore solo se correlata all'importanza, anche economica, di lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, adeguamento a normative o rinnovo integrale ovvero di installazione di attrezzature stabili di rilevante entità, che l'assegnatario si impegna a realizzare a propria cura e spese. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà tener conto degli oneri sostenuti dall'associazione stessa e del periodo di ammortamento degli investimenti prodotti ai fini della determinazione della durata e fermo restando che le attrezzature ed i lavori oggetto degli investimenti siano acquisiti al patrimonio comunale. In ogni caso la durata la concessione non potrà essere superiore a 15 anni.

## **ART. 27 – Revoca concessione impianti sportivi**

La revoca di concessione degli impianti affidati in gestione a terzi secondo le procedure di cui al presente Regolamento, viene disposta dall'Amministrazione Comunale in casi di accertata irregolarità nella gestione, o qualora vengano disattesi gli interessi dell'Amministrazione Comunale indicati nell'art. 3 o per violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti, nonché quando l'impianto non presenti le condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari o anche naturali.

L'Amministrazione Comunale può disporre l'immediata revoca di concessione degli impianti anche nel caso in cui gli atleti tesserati risultino positivi ad uno dei controlli antidoping disposti dalle autorità sanitarie e sia accertata la recidiva partecipazione attiva da parte del concessionario, attraverso i propri operatori (allenatore, medico sociale, dirigente, ecc.) alla somministrazione di prodotti dopanti agli atleti.

Si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto od in parte la convenzione per pubblica necessità o per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Si riserva la facoltà di revocare la concessione a seguito di atti di violenza di particolare gravità, di discriminazione, di manifestazioni apologetiche, in qualsiasi forma espressi in occasione dello svolgimento di attività presso l'impianto.

L'Amministrazione comunale può inoltre sospendere la validità delle convenzioni degli impianti nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti con semplice comunicazione ai gestori data, ove la circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per la sospensione nulla è dovuta né dai gestori, né dal Comune.

Qualora il gestore intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza deve darne preavviso di sei mesi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **ART. 28 – Controlli e sanzioni**

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso e di gestione degli impianti a mezzo di propri funzionari senza preavviso alcuno e quando riterrà più opportuno.

I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti dati in gestione.

A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze, inosservanze degli oneri, degli obblighi, dei divieti e di prescrizioni dettati dal presente Regolamento, il Comune ha facoltà di applicare la sanzione della revoca della concessione, restando impregiudicata la facoltà di richiesta del danno.

#### **ART. 29 – Verbale di consegna e riconsegna dell'impianto**

L'impianto sportivo che viene concesso in gestione (immobile, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature, ecc.) è descritto in apposito verbale redatto dall'Ufficio Lavori Pubblici/Patrimonio del Comune in contraddittorio con la parte interessata.

L'impianto sportivo viene consegnato nello stato in cui si trova, successivamente alla stipula della convenzione ed alla sottoscrizione del verbale di consegna sopra menzionato.

Tutti i materiali, attrezzature, arredi ed impianti e quanto altro verbalizzato non potranno essere asportati, né sostituiti, né modificati senza il preventivo benestare del Comune.

Il gestore è obbligato a sostituire a proprie spese quelle attrezzature rese inefficienti o pericolose per l'utenza.

Gli impianti, i materiali e tutto quanto viene concesso, dovranno essere restituiti alla scadenza della gestione in perfetta efficienza oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite che il Comune acquisisce in proprietà per accessione.

#### **ART. 30 – Rendiconto**

Il gestore si impegna a presentare annualmente, entro il mese di marzo, un rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare, accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale e sui risultati ottenuti nelle varie attività sportive.

#### **ART. 31 – Spese d'atto.**

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula delle convenzioni, ivi compresa l'imposta di bollo e l'eventuale registrazione, saranno a carico del gestore che se le assumerà integralmente.

#### **ART. 32 – Controversie**

Tutte le controversie fra il Comune ed il gestore saranno definite utilizzando il servizio di conciliazione ed arbitrato rapido istituito presso la Camera di Commercio Industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nel rispetto del relativo Regolamento vigente.

Nel caso in cui non vengano trovati accordi, le stesse saranno definite dal Foro di Massa Carrara

#### **ART. 33 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

